

**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE****SESTA SEZIONE CIVILE - 1**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. UMBERTO L.C.G. SCOTTI	- Presidente -
Dott. MARINA MELONI	- Consigliere -
Dott. CLOTILDE PARISE	- Consigliere -
Dott. GIULIA IOFRIDA	- Consigliere -
Dott. ROSARIO CAIAZZO	- Rel. Consigliere -

Oggetto

Regolamento per
conflitto di competenzaUd. 07/04/2022 -
CC

R.G.N. 30201/2020

Rep.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso per conflitto di competenza iscritto al nr. 30201/2020 sollevato dalla Corte d'Appello di Palermo con ordinanza n. R.G. 492/18 del 18/1/2020 nel procedimento vertente tra:

(omissis)

, elettivamente domiciliata presso l'avv.

Sergio Sparti che la rappresenta e difende, come in atti;

reclamante**-contro-**

(omissis)

,

(omissis)

, PROCURATORE

GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE
D'APPELLO DI PALERMO***- resistenti-***

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 07/04/2022 dal Consigliere relatore, dott. ROSARIO CAIAZZO;



lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO in persona del SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE DOTT. LUCIO CAPASSO che conclude chiedendo rinviarsi la decisione sul conflitto negativo di competenza in attesa della pronuncia delle SU investite della questione a seguito dell'ordinanza n. 17833/2020 della S.C.

RILEVATO CHE

Con ordinanza del 25.11.2020, la Corte d'appello di Palermo ha richiesto alla Corte il regolamento d'ufficio di competenza, in ordine agli artt. 720*bis*, comma 2, e 739 c.p.c., sulla questione dell'impugnabilità in appello del provvedimento del giudice tutelare di nomina dell'amministratore di sostegno. Al riguardo, la Corte territoriale esprimeva che la scelta di quest'ultimo ha carattere gestorio e, pertanto, sarebbe impugnabile con reclamo innanzi al Tribunale ex art. 739 c.p.c., in relazione ai provvedimenti di cui all'art. 379 c.c., sebbene si tratti di decisione inserita nell'ambito di un decreto reclamabile innanzi alla stessa Corte nella parte afferente ai suoi presupposti sostanziali.

Con memoria del 3.2.2021, il P.G. ha concluso per il rinvio a nuovo ruolo in attesa della decisione delle SU cui la questione è stata rimessa.

Con ordinanza interlocutoria del 20.9.21, la Corte di cassazione, in adesione all'istanza del Pubblico Ministero, ha rinviato la causa a nuovo ruolo in attesa della decisione di cui erano investite le Sezioni Unite in ordine alla questione se la competenza della Corte d'appello sul reclamo ex art. 720 *bis*, c.p.c., sussista per ogni provvedimento emesso dal giudice tutelare con riguardo alla misura dell'amministratore di sostegno, in deroga all'art. 739 c.p.c., oppure se essa riguardi i soli provvedimenti del giudice tutelare aventi natura decisoria.

L'esame del regolamento è stato rifissato in seguito alla pronuncia delle Sezioni Unite.



RITENUTO CHE

Il collegio ritiene che, nella fattispecie, la competenza sia attribuire alla Corte d'appello di Palermo.

Invero, la recente sentenza delle Sezioni Unite ha affermato che i decreti del giudice tutelare in materia di amministrazione di sostegno sono reclamabili ai sensi dell'art. 720 bis, comma 2, c.p.c. unicamente dinanzi alla Corte d'appello, quale che sia il loro contenuto (decisorio ovvero gestorio), mentre, ai fini della ricorribilità in cassazione dei provvedimenti assunti in tale sede, la lettera della legge impone in ogni caso la verifica del carattere della decisorietà, quale connotato intrinseco dei provvedimenti suscettibili di essere sottoposti al vaglio del giudice di legittimità (Cass., SU, n. 21985/2021).

Pertanto, venendo in rilievo, nel caso concreto, il provvedimento di nomina dell'amministratore di sostegno, cui va attribuita natura gestoria, va dichiarata la competenza della Corte d'appello di Palermo.

P.Q.M.

La Corte dichiara la competenza della Corte d'appello di Palermo.

Così deciso nella camera di consiglio del 7 aprile 2022.

Il Presidente

